

numero			Bellinzona
5131	cl	4	8 ottobre 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione (UFM)
Settore Diritto
a.c.a. Hanspeter Blum
Quellenweg 6
3003 Berna - Wabern

Adeguamenti di ordinanze connessi alla revisione della legge sull'asilo del 14 dicembre 2012 (atto legislativo 1)

Modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, con comunicazione dello scorso 26 giugno, prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni.

Considerazioni sulle singole disposizioni

Siccome siamo di principio favorevoli alle modifiche proposte concernenti le Ordinanze sottoposteci in procedura di consultazione, nelle considerazioni che seguiranno verranno menzionati solo quei disposti legislativi che sono stati oggetto di particolare attenzione da parte dell'autorità cantonale.

OAsi 1: modifiche relative a questioni procedurali

La scrivente autorità concorda con l'autorità federale circa le misure adottate con la modifica dell'ordinanza in parola. In effetti queste misure, come ad esempio l'introduzione del colloquio preliminare consultivo (art. 20), sono in linea con la politica d'asilo degli ultimi anni. Difatti le stesse mirano ad accelerare e razionalizzare la procedura d'asilo al fine di evitare abusi all'interno della stessa, con conseguenti risparmi sia per l'autorità federale che per quelle cantonali.

Art. 15 cpv. 1 OEAE: partecipazione alle spese della carcerazione

La modifica di questa norma, che contempla un rimborso pari a fr. 200.-- invece di fr. 140.-- attuali, è senz'altro una prospettiva meritevole di sostegno, sebbene le spese reali che mediamente i Cantoni devono sostenere siano superiori.

Art. 15j-n OEAE (art. 82 cpv. 1 LStr): partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali

Queste normative permettono alla Confederazione di finanziare la creazione, l'ampliamento o la trasformazione di nuove strutture carcerarie per la detenzione amministrativa. Si tratta certamente di interessanti opportunità per i Cantoni, considerato come il nostro abbia un'importante esigenza di ampliare il numero di celle disponibili per collocare il crescente numero di richiedenti che devono essere rimpatriati dopo una decisione negativa o in base all'Accordo di Dublino. Non sono però condivisibili alcune condizioni d'esclusività per la partecipazione finanziaria della Confederazione, e meglio:

- il fatto che lo stabilimento sia destinato esclusivamente ad alcune tipologie, sempre in ambito di asilo (art. 15j lett. a), negando in tal modo di poterlo utilizzare per altri scopi nel caso in cui, per esempio, dovesse risultare solo parzialmente sfruttato;
- l'entità del sussidio riconosciuto condizionato alla capacità minima della struttura di 30 posti di carcerazione (art. 15k cpv. 1), o 50 posti (art. 15k cpv. 2), non corrisponde alle realtà che si possono presentare, in particolare in Ticino. Si chiede pertanto che il limite minimo per il sussidiamento sia ridotto a 15 posti.


Ritenuto che la gestione delle procedure di asilo (dalla domanda fino alla decisione finale), è di esclusiva competenza federale, si ritiene che l'entità dei sussidi a favore dei Cantoni è insufficiente (35% se la struttura offre almeno 30 posti, oppure 60% se vi sono almeno 50 posti).

Riteniamo pertanto giustificato e indispensabile richiedere con fermezza il sussidiamento integrale della Confederazione dei costi di costruzione, evitando inoltre di dover sollecitare ai parlamenti cantonali i crediti necessari.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate gradire, egregi signori, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali;
- Segretariato per i rapporti con la Confederazione e i Cantoni, Residenza;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Sezione della popolazione, Residenza.